

COMUNE DI **TOCCO DA CASAURIA**
c. a. p. 65028 (**PROVINCIA DI PESCARA**)

Uff. Seg. AOO P.I. REGISTRO UFFICIALE. I. 0367915.08-09-2017

Ufficio Segretario Comunale

Tel. 085/880533 Int. 3 - e-mail: segreteria@comune.toccodacasauria.pe.it

N. 4829 di Prot.

Allegati N. 1

Addì, 08.09.2017

Risposta a Nota del

OGGETTO: INVIO DELIBERA
C. C. N. 23 DEL 22.08.2017

SPETT. LE
OSSERVATORIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VIA DI S. BASILIO, 14
00187 - ROMA - (RM)

SPETT. LE
COGESA
VIA VICENNE LOC. NOCE MATTEI
67039 - SULMONA - (AQ)

SPETT. LE
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI
VIA BUCCIO DI RANALLO, 65/A
67100 - L'AQUILA -

SPETT. LE
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO
PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 6a
00198- ROMA - (RM)

In allegato alla presente si invia la delibera di C. C. n. 23 del 22.08.2017 ad oggetto.
"ADESIONE ALLA SOCIETA' COGESA S.p.A."

Distinti saluti.



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria D'Incecco

Maria D'Incecco

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 23 del 22.08.2017	<u>OGGETTO: Adesione alla società Cogesa S.p.A.</u>
----------------------------------	--

L'Anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventidue** (22) del mese di **agosto** alle ore 18:08, nella sede delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1) RIZIERO ZACCAGNINI		P	
2) VITTORIO TARQUINIO		P	
3) NELLA SANTILLI			A
4) EUGENIO SALCE		P	
5) MARCO CAPPOLI			A
6) LARA MARCELLA		P	
7) SEBASTIANO CRUCITTI		P	
8) DANIELE PRESUTTO		P	
9) LUCIANO LATTANZIO		P	
10) FAUSTO EUSTACHIO BRUNO		P	
11) STEFANO DI GIULIO		P	
Assegnati nr. 11	In carica nr. 11	Presenti nr. 9	Assenti nr. 2

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marzia D'Incecco.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Bruno comunica che gli atti non erano a disposizione del capogruppo nei termini.

Il Segretario risponde che gli atti erano nell'Ufficio di segreteria e non nella stanza della ragioneria, e che sabato non era in comune ma nessuno ha chiamato per chiedere dove prenderli.

Il Sindaco risponde che gli atti erano dove devono essere, ovvero nell'Ufficio di segreteria.

Il Cons. Bruno risponde che lui non si permette di entrare nella stanza del segretario o di altri uffici e cercare tra le carte.

Il Sindaco afferma che a questo punto si deve definire un posto dove si depositano gli atti quando non c'è il segretario, che nella stanza della ragioneria si fa per prassi, e precisa che gli atti c'erano, ed erano nella stanza del segretario.

Il Cons. Tarquinio osserva che è arrivato in comune dieci minuti dopo che era andato via il Consigliere Bruno e che lui ha trovato nella stanza del segretario la delibera della variazione di bilancio e precisa che la delibera dell'adesione della Cogesa è la stessa depositata nella seduta precedente con la stessa documentazione e che quindi i consiglieri la conoscono dalla precedente seduta.

Il Consigliere Bruno comunica che non avendo visto la documentazione lasciano la seduta.

Alle ore 18:57 escono i Consiglieri Bruno, Lattanzio, Di Giulio.

Presenti: 6; Assenti: 5

Alle ore 19:00 escono i Consiglieri Tarquinio e Crucitti. Presenti: 3 – Assenti: 3

La seduta viene interrotta.

Alle ore 19:26 rientrano i Consiglieri Tarquinio e Crucitti; il Sindaco dichiara riaperta la seduta.

Non essendoci interventi, si passa quindi alla votazione della proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: presenti: 6 –favorevoli: unanimità;

APPROVA

La proposta di deliberazione allegata.

Con separata votazione resa per alzata di mano dal seguente esito presenti: 6 –favorevoli: unanimità;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. 175/2016, emanato in attuazione della Legge 7/8/2015 n. 124 recante delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica, e il successivo decreto correttivo approvato dal C.d.M. in data 9 giugno 2017;

Considerato che detto D. Lgs. 175/2016, come poi ulteriormente modificato dal correttivo approvato dal C.d.M. in data 9 giugno 2017, ha consolidato ed ulteriormente dettagliato gli adempimenti per la partecipazione a società da parte di amministrazioni pubbliche, prevedendo che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere *analiticamente motivato* con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Dato atto che la società Cogesa S.p.A., con sede in Sulmona, Via Vicenne s.n.c., è costituita con capitale totalmente pubblico, come si evince nello statuto sociale approvato dall'assemblea sociale il 07/12/2016 ed integrato, ai sensi della normativa recentemente entrata in vigore e soprarichiamata, dall'Assemblea dei soci in data 29/12/2016;

Rilevato che la società Cogesa S.p.A. ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali;

Richiamato l'art. 16 "Società in house" per cui: "le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";

Atteso che la Cogesa S.p.A. risulta in linea con la normativa e giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti "*in house*" in quanto lo statuto della predetta società prevede: a) l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato); b) il rispetto del requisito del Controllo Analogo in forma congiunta attraverso la conclusione da parte dei soci di apposito patto parasociale ai sensi dell'art. 30 TUEL; c) il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto altresì in ordine a detto ultimo requisito, che l'intervenuta novella dell'art. 16 comma 3 del D.L. n. 179/2012 ha eliminato la previsione dell'obbligo che "*la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*" e

inserendo il comma 3-bis: *“La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”*;

Dato atto che in particolare che:

- a) Cogesa S.p.A. ha un organo amministrativo costituito da un Amministratore Unico il quale unitamente agli organi di controllo della società hanno obbligo di possedere e possiedono ogni requisito di onorabilità, professionalità e autonomia come esplicitamente previsti dal decreto 39/2013 e DL 95/2012;
- b) Cogesa S.p.A. procede al reclutamento di personale avendo stabilito con proprio regolamento, pubblicato sul sito istituzionale della società, criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- c) L'acquisto di lavori, beni e servizi sono effettuati secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
- d) i soci del Cogesa S.p.A., nel confermare la natura di Cogesa S.p.A. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, hanno inteso realizzare un controllo congiunto sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, costituendo specifici organismi di indirizzo e controllo mediante sottoscrizione di convenzione avente natura di convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. senza tuttavia alcun aggravio di costi derivante dal funzionamento degli stessi;
- e) Cogesa S.p.A. in quanto società totalmente pubblica fruisce di finanziamenti e contributi pubblici per investimenti.

Dato atto che:

- la Cogesa S.p.A. risulta essere impianto di piano nella pianificazione regionale per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani, dotato di una impiantistica ed attrezzature di avanguardia composte da un impianto di Trattamento meccanico e biologico (TMB) del rifiuto indifferenziato per una potenzialità di 47.736 tonnellate/anno, una piattaforma di tipo “A” (PTA) per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti differenziati con potenzialità di circa 20.000 tonnellate/anno; una discarica di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi per una volumetria complessiva di 330.000 mc, e dispone di stazioni ecologiche, centri di raccolta intercomunali e centri di trasbordo;
- per quanto riguarda la frazione organica, non essendo dotata di impianti di proprietà, ha comunque in essere contratti con gli impianti di compostaggio previsti dalla pianificazione regionale; i predetti impianti, presidiati e dislocati nelle aree territoriali omogenee individuate e servite dalla società favoriscono un sistema di trasporti idoneo sia per la raccolta dei rifiuti urbani che per la movimentazione degli stessi in modo da ottimizzare i servizi resi ai cittadini e ridurre ulteriormente i costi e le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento, come previsto anche dai principi di derivazione comunitaria; nel contempo favoriscono la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani provenienti da circa cinquanta Comuni già soci;

Considerato che la società con l'ingresso di nuovi soci ottimizza le risorse umane e strumentali a propria disposizione nell'ottica continua della riduzione dei costi e dell'efficientamento del servizio;

Dato atto che per quanto detto, Cogesa S.p.A. ha quindi acquisito e maturato ad oggi esperienza, professionalità e organizzazione tale da assicurare servizi efficienti ed efficaci a costi competitivi e comunque più bassi a livello regionale, per l'intero ciclo integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO:

– Che le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per il perseguimento di proprie finalità istituzionali ed in particolare per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ovvero possono affidare servizi a società *in house* che abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui al comma 4 art. 4 del D.Lgs 175/2016, le quali operano, salvo quanto previsto nell'art. 16, in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e che, ai sensi dell'art. 5 evidenziano le ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza e sostenibilità finanziaria;

– Che i servizi del ciclo integrato dei rifiuti risultano essere tra i servizi essenziali e non possono essere interrotti per evidenti ragioni igienico-sanitarie e di qualità di vita delle comunità locali. L'affidamento da parte di questo ente alla società Cogesa S.p.A., oltre a consolidare una realtà pubblica che garantisce solidità economica ed occupazionale, assicura un servizio pubblico di gestione dei rifiuti completo e continuo nonché, aspetto di assoluto rilievo, il controllo diretto da parte dell'Amministrazione dell'intero percorso dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto al trattamento e avvio a recupero o smaltimento. Sul piano della convenienza economica assicura all'ente ed ai cittadini vantaggi, con la ricerca di continue economie dovute alla organizzazione e specializzazione della società cui conseguono costi decisamente competitivi;

– Che ad oggi il costo complessivo del ciclo integrato dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento per lo smaltimento e per il recupero, smaltimento) per i Comuni già soci, ha raggiunto e superato l'obiettivo imposto dalla normativa in vigore, e risulta essere tra i più bassi nelle Regione Abruzzo;

– Che l'affidamento *in house* alla società Cogesa produrrebbe ulteriori benefici soprattutto perché consentirebbe di ridurre la frammentazione attuale della gestione dei rifiuti solidi urbani affidata a più operatori, garantendo il controllo dell'intera filiera, e nel contempo contribuirebbe alla organizzazione del servizio per aree omogenee che comprendono più comuni e territori attigui con similari caratteristiche e difficoltà per quanto alla fattispecie e quindi a razionalizzare e rendere meno costoso il sistema di raccolta e trasporti fruendo, tra l'altro di stazioni ecologiche/centri di raccolta al servizio degli stessi enti componenti l'area omogenea di riferimento;

Vista la Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, che abroga la Direttiva 2004/18/CE, e all'art. 12 disciplina gli "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico";

Dato atto di quanto disposto dal Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107, 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE in merito gli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non sussistono rilievi o violazioni da parte di Cogesa S.p.A. avverso tale disciplina;

Dato atto che ai sensi dell'art. 16 comma 7 del D.lgs n. 175/2016, e successivo decreto correttivo approvato dal C.d.M. in data 9 giugno 2017, *"Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

Richiamato il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- che all'art. 5 ha previsto:

“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. [...]

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto”;

– che all'articolo 192 comma 1 ha previsto:

“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3”;

Dato atto che l'ANAC ha approvato, con delibera n. 235 del 17/02/2017, le linee guida n. 7, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016”;

Dato atto che il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “*in house*”, di cui al punto 9.2 di dette linee guida, inizialmente fissato al 29 marzo u.s., è stato posticipato al 15 settembre, e che dunque sino a tale data è possibile continuare ad effettuare affidamenti in house nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice;

Richiamato il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che, nello specifico all'art. 34 commi 20 e 2, ha disposto: “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento,

l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

Preso atto dell'allegata relazione redatta ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 179/2012 (all. 5), prodotta dal Responsabile del Servizio Tecnico in data 5.07.2017 prot. n. 3606;

Dato atto in particolare che:

- data l'orografia del territorio, il numero di utenze servite, le caratteristiche stesse del servizio integrato dei rifiuti (come emerge anche dal parere dell'Autorità Garante della concorrenza e mercato 16/5/2012 AS940 relativa a servizi pubblici di rilevanza economica), sussistono evidenti ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva, ai sensi dell'art 4 comma 3 del D.L. n. 138/2011, ritenendo che nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza;
- atteso che – nel richiamo dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 - come illustrato nella relazione di cui all'art. 34 commi 20 e 2 della L. 179/2012, l'intervento finanziario previsto e connesso risulta compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Canzano (AQ) che fa parte della società Cogesa S.p.A. di Sulmona essendone socio con un totale di n. 40 azioni, ha consentito la messa a disposizione di una quota azionaria del valore nominale di € 100,00 e del valore di scambio di € 1.307,30;
- l'Amministratore Unico del Cogesa S.p.A. ha attivato la procedura di cui all'art. 7 (comma 4° e seguenti) del vigente statuto societario, per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Comuni Soci.
- Che nessun Comune ha esercitato il diritto di prelazione nei termini previsti;
- Che in data 19 maggio 2017 si è provveduto ad effettuare la consultazione pubblica di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016 con esito favorevole come emerge ad apposito verbale redatto nell'occasione;

Richiamata la nota prot. n. 2284/si del 29.05.2017 inviata dalla Cogesa ove si evidenzia che la società, in quanto in house, può svolgere solo limitatamente servizi a favore di soggetti terzi non soci, e che pertanto dal 30.06.2017 non può garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere;

VISTI i seguenti allegati alla presente delibera:

- A. Statuto della società Cogesa S.p.A. (All. 1).
- B. Schema dell'atto di acquisto di quota azionaria di Cogesa S.p.A. (All. 2).
- C. Convenzione ex art.30 D. Lgs 18/8/2000 n. 267 fra enti locali per l'esercizio congiunto del controllo analogo congiunto sulla società sottoscritta dai Soci del Cogesa in data 29/10/2014 (All. 3) e relativo atto integrativo di adesione (All. 4).
- D. Relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.Lgs 179/2012 (All. 5).
- E. Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti redatto in conformità con le prescrizioni del D.Lgs 152/2006 (All. 6)

VALUTATA la ammissibilità della assunzione di una partecipazione nella società Cogesa S.p.A., in quanto essa svolge attività rientranti nell'ambito di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, producendo servizi di interesse economico generale ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, e successivo correttivo del 9.06.2017;

Ritenuto che

- sussistono tutte le condizioni per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrale dei rifiuti urbani con la modalità *"in house"* in conformità alla vigente normativa e giurisprudenza nazionale e comunitaria, una volta perfezionata l'adesione di codesto comune e degli altri enti che stanno completando l'iter di adesione alla società partecipata Cogesa s.r.l.;
- che la società Cogesa S.p.A., stante l'attuale articolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è in grado di assicurare la continuità e la efficienza del servizio stesso, essendo dotata della necessaria organizzazione aziendale, nonché di esperienza e know-how;

RICHIAMATA la Legge Regionale 36/2013 relativa alla istituzione dell'AGIR ed in particolare l'art.17 Comma 1: *"i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art.4."* Comma 13-14 : *"Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'assemblea dell'AGIR di cui all'art.4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto"* - *"Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'assemblea dell'AGIR di cui all'art.4 è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto."*;

DATO ATTO che non ha ancora avuto luogo l'insediamento dell'Assemblea dell'AGIR e che, pertanto, trova applicazione la Legge regionale n. 36/2013, art. 17, a norma del quale i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale;

Richiamati gli art. 20 e 24 del D.lgs 175/2016 e successivo correttivo del 9.06.2017, che disciplinano la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" da effettuarsi annualmente, e la "Revisione straordinaria delle partecipazioni", da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;

Atteso che l'art. 24 prevede che "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2";

CONSIDERATO che questo Ente partecipa con una quota modesta alla Soc. Ambiente S.p.a., che, ha per oggetto sociale "L'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione da scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti e quanto altro possa essere connesso e/o strumentale alla gestione dei suddetti servizi; 2. La gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei Comuni soci (omissis)", nonché, come da modifica statutaria del 26.10.2015, "la funzione di soggetto aggregatore e/o stazione e/o centrale di committenza per quanto attiene il servizio di gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio di ei comuni soci (...)";

Dato atto detta società non ha fornito nel tempo, né fornisce alcun servizio a favore del Comune di Tocco da Casauria relativamente al ciclo integrato dei rifiuti;

Atteso che questa Amministrazione comunale ai sensi del predetto art. 24 comma 1 D.lgs 175/2016, entro il termine fissato dal decreto correttivo del 9.06.2017, effettuerà con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, provvedendo all'alienazione delle quote detenute nelle società non operanti;

PRECISATO che ai fini dell'effettivo affidamento del servizio il Comune è tenuto ad approvare a pubblicare sul sito istituzionale la relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.Lgs. 179/2012, inviandone copia all'Osservatorio dei Servizi pubblici Locali presso il Ministero per lo Sviluppo Economico;

Richiamato infine l'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 per cui: "L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate";

Dato atto dell'esito della riunione cittadina tenutasi in data odierna;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e ss.mm. e successivo decreto correttivo approvato dal C.d.M. in data 9 giugno 2017;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;


VISTO l'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza;

VISTI i pareri favorevoli di competenza degli uffici espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Di approvare l'adesione alla società Cogesa S.p.A. con sede in Sulmona Via Vicenne, loc. Noce Mattei s.n.c. costituita in base allo statuto sociale che allegato alla presente ne forma parte sostanziale ed integrante (All. 1) mediante l'acquisto da parte del Comune di Tocco da Casauria di una quota azionaria del valore nominale di € 100,00 e del valore di scambio di € 1.307,30 rinviando al responsabile del servizio Finanziario l'impegno di spesa nel corrente bilancio di previsione.
3. Di dare mandato sin da ora, una volta ricevuta idonea attestazione dall'Amministratore Unico della società Cogesa S.p.A. che nessun Comune socio ha esercitato il diritto di opzione sull'azione messa a disposizione dal Comune di Canzano (AQ), al responsabile del servizio tecnico per la stipula dell'atto di acquisto della suddetta quota azionaria e degli adempimenti di attuazione del presente atto, sulla base dell'allegato schema contrattuale (All. 2);
4. Di approvare lo schema di Convenzione per l'esercizio del controllo analogo sulla Società Cogesa S.p.A. da parte dei Comuni Soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione quale integrante e sostanziale (All. 3).

5. Di approvare lo schema dell'atto integrativo di adesione alla Convenzione di cui al precedente comma (All. 4) e di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione dello stesso, una volta acquisita la qualità di Socio;
6. Di assumere il presente atto di indirizzo in ordine all'affidamento del servizio integrato dei rifiuti "in house" alla sopra individuata società, che si perfezionerà una volta accertato il rapporto di delegazione interorganica, il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della partecipata, e il requisito della prevalenza del fatturato (almeno l'80%) realizzato nello svolgimento dei compiti a essa affidati a favore degli enti pubblici soci;
7. Di dare atto che in data odierna si è tenuto l'incontro con la cittadinanza per l'illustrazione del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016;
8. Di prendere atto ed approvare gli schemi di atti allegati alla presente delibera quali parti integranti e sostanziali, oltre agli allegati di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente provvedimento (All. 1/2/3/4):
- a) Relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D. L. n. 179/2012 (All. 5);
 - b) Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti (All. 6)
9. Di rinviare alla Giunta Comunale l'eventuale approvazione del progetto complessivo del servizio integrato dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000;
10. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti necessari ad impegnare la spesa sul bilancio comunale ed al Responsabile del Servizio Tecnico la sottoscrizione del contratto nonché l'adozione degli atti gestionali connessi e conseguenti alla presente Deliberazione;
11. Di determinare la durata del servizio dalla data di sottoscrizione della Convenzione di servizio, acquisita la qualità di socio, e comunque sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) costituita ai sensi degli artt. 4 e 17 commi 1, 13, 14 della L.R. 21/10/2013 n. 36;
12. Di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Tocco da Casauria e di trasmettere la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012, art. 34 commi 20 e 21) – "*Affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati*," all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, tramite PEC all'indirizzo osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it;
13. Di trasmettere, per fini conoscitivi, copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dei commi 3, 4 dell'art. 5 D. Lgs n. 175/2016;
14. Di trasmettere copia della presente al Cogesa S.p.A. di Sulmona tramite PEC a cogesaspa.sulmona@legalmail.it;
15. Di dichiarare con votazione separata avente il medesimo esito la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di predisporre i necessari atti consequenziali al fine di consentire l'acquisizione della suddetta partecipazione societaria e consentire l'affidamento diretto del servizio nel più breve tempo possibile anche al fine di evitare l'interruzione del servizio o un aggravio di costi nel conferimento dei Rifiuti, già operato nella piattaforma della ditta Cogesa.



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' COGESA S.P.A.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 213/2012

Visti gli atti istruttori, si esprime parere ☒ favorevole ☐ non favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Motivazioni

Tocco da Casauria, Li 22.08.2017

Il Responsabile del Servizio
F.TO Dott.ssa Marzia D'Incecco

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa D'Incecco Marzia

IL SINDACO
F.TO Rizziero Zaccagnini

PUBBL. N. 034 del 06-09.2017

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.LGS. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Ll. 06.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D'Incecco Marzia

Marzia Incecco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindi giorni consecutivi dal _____ al _____
senza reclami,

E' divenuta esecutiva il giorno _____;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3° del D.LGS. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D'Incecco Marzia
